

REGIONE PIEMONTE, Legge regionale n. 56 del 5-12-1977
Tutela ed uso del suolo

(estratto)

Art. 79 – Progettazione degli strumenti urbanistici

Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti che siano **laureati in urbanistica**, nonché in architettura ed in ingegneria con specifica competenza nella disciplina urbanistica.

La deliberazione di conferimento dell'incarico deve contenere la illustrazione dell'attività scientifica e professionale svolta in campo urbanistico dall'incaricato.

Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dei Comuni interessati.

REGIONE PIEMONTE, Legge regionale n. 61 del 6-12-1984
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive
modificazioni

(estratto)

Art. 62

L'art. 79 della L. R. 56/ 77 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 79 – Progettazione degli Strumenti Urbanistici

Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti **laureati in urbanistica**, in architettura ed in ingegneria, con specifica competenza nella disciplina urbanistica.

Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dei Comuni interessati.

Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2a e 2b per gli accertamenti di cui al 2° comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti a **laureati in urbanistica** e ad esperti con specifica competenza iscritti ai rispettivi albi professionali, ed in particolare, per gli allegati di cui al punto 2b di cui all'art. 14, a laureati in geologia o ingegneria.

